

N. R.G. 2/2021

TRIBUNALE DI RIMINI

Il Giudice dott. Lorenzo Maria Lico,
visto il ricorso per l'ammissione alla procedura del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012 depositato in data 11.2.2021 da Federica

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che sussista la causa di inammissibilità della "colpa grave" in capo a Federica a norma dell'art. 7, comma 2, lett. d-ter della L. n. 3 del 2012.

Preliminarmente va chiarito che la valutazione di tale profilo (di cui all'art. 7 della L. n. 3 del 2012), indispensabile ai fini del giudizio di ammissibilità, possa essere effettuata dal Giudice non solo in sede di fissazione dell'udienza di omologa (come previsto dall'art. 12-bis, comma 1) ma anche (e necessariamente) nella fase di decisione circa l'omologa del piano. In questo senso depone il comma 3 dell'art. 12-bis (come novellato dal D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020) il quale prevede che il piano viene omologato successivamente ad una verifica di ammissibilità e fattibilità.

In relazione alla causa di inammissibilità in esame l'art. 7, comma 2, lett. d-ter della L. n. 3 del 2012 prevede che la proposta non è ammissibile quanto il debitore, anche consumatore, *"limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o*

frode".

Quanto alla nozione di "colpa", deve ritenersi che la stessa consista nella difformità tra la condotta tenuta dal consumatore e le regole (c.d. cautelari) di diligenza, perizia e prudenza che presidiano l'ambito di azione dell'individuo a tutela degli interessi altrui che di volta in volta acquistano rilievo in un determinato contesto. Tali regole di condotta possono essere specificamente previste dalla disciplina positiva (configurandosi, in caso di violazione, una colpa c.d. specifica) ovvero di volta in volta "costruite" dal Giudice mediante un procedimento induttivo di ricerca ed analisi delle regole di esperienza che governano un determinato ambito dell'agire umano (configurandosi in tali casi una colpa c.d. generica).

La gravità della colpa va apprezzata come elevato grado di "divaricazione" tra la condotta prescritta da tali regole cautelari e la condotta concretamente tenuta dall'individuo.

Sempre in prospettiva generale deve rilevarsi come, a differenza di quanto accade nel diritto penale, non può ravvisarsi nella struttura della colpa civilistica una "doppia misura", che tenga conto, non solo della violazione della regola cautelare ma anche del grado di rimproverabilità soggettiva della violazione (valorizzando circostanze di fatto che disvelino la concreta inettitudine dell'agente al rispetto della regola di condotta). Non venendo, infatti, in rilievo la necessità di assicurare il rispetto del principio di personalità della responsabilità (imposto in materia penale dall'art. 27 Cost.), deve condividersi l'orientamento di autorevole dottrina secondo cui l'accertamento della colpa, concepita in senso normativo, debba limitarsi al profilo oggettivo della violazione della regola cautelare, senza

alcun accertamento di eventuali condizioni psichiche che abbiano reso in concreto particolarmente arduo per l'agente conformare la propria condotta alla regola cautelare.

Con particolare riferimento alla materia disciplinata dalla L. n. 3 del 2012, la regola di prudenza sulla base della quale parametrare il giudizio sulla colpa va individuata nel divieto di assumere obbligazioni senza una ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

Tale criterio, nella disciplina previgente (anteriore al D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in L. n. 176 del 2020), era previsto dall'art. 12-bis, comma 3 ed assurgeva a criterio-guida del giudizio di meritevolezza in assenza di specifiche previsioni sul punto tra le cause di inammissibilità di cui all'art. 7. La nuova disciplina ha inserito all'art. 7, comma 2, la lettera d-ter (già citata), introducendo, tra le altre, la nozione di "colpa grave" ed eliminando il riferimento alla meritevolezza ed alla "ragionevole prospettiva" di adempiere le obbligazioni contratte presente all'art. 12-bis, comma 3.

Tale eliminazione tuttavia non elide la rilevanza in concreto attribuibile al criterio della "ragionevole prospettiva di adempimento", il quale oggi deve ritenersi confluito nella nozione di colpa, essendo destinato a dare contenuto alla regola cautelare sulla base della quale il Giudice svolge il giudizio di imputabilità soggettiva. Si tratta, in particolare, di una regola di condotta non tipizzata (in quanto non più prevista dal dato normativo) riconducibile alla prudenza e parametrata sul contegno dell'individuo che, nel compimento di atti giuridici negoziali da cui derivano obbligazioni, non assume obblighi sproporzionati rispetto alle proprie capacità economiche. Non rileva ai fini

della conformazione del contenuto della regola cautelare la circostanza che il soggetto agente sia consumatore (ed in quanto tale privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento). È infatti desumibile dalla comune esperienza la regola per cui anche un consumatore è tenuto, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, ad effettuare una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito da assumere e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo elementi negoziali su cui potrebbe influire il *deficit* informativo in capo al consumatore (come, a titolo esemplificativo, potrebbe accadere qualora si discuta dell'apposizione di clausole particolarmente onerose per la parte debole del rapporto).

Così ricostruita la struttura della colpa nella materia in esame, emerge come il *favor debitoris* che si pone alla base della novella legislativa si traduca essenzialmente nella limitazione delle ipotesi di inammissibilità ai soli casi in cui la "divaricazione" tra la condotta tenuta e quella imposta dalla regola di prudenza sia particolarmente qualificata e possa legittimare la qualificazione come "grave" della colpa in capo al sovraindebitato.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve concludersi che l'indebitamento in capo alla ricorrente è frutto di una condotta gravemente colposa tenuta dalla stessa, consistita nell'aver prestato garanzia in favore di istituti bancari in relazione ad obbligazioni contratte dalla società Fratoni Serramenti S.r.l. della quale il coniuge Luca Fratoni era amministratore fino al 2012 e della quale la stessa ricorrente deteneva una quota di partecipazione del 5%.

Il sovraindebitamento della ricorrente deriva infatti da una

pluralità di debiti a titolo di garanzia, relativi a rapporti di finanziamento, per ingenti importi (per un ammontare complessivo di euro 1.126.965,03), tra cui a titolo esemplificativo: euro 673.578,27 nei confronti di BCC Umbria Credito Cooperativo; euro 288.192,00 in favore di Purple SPV S.r.l.; euro 87.394,00 nei confronti di Iccrea Banca Impresa S.p.a.

Il rilascio di garanzie per tali elevati importi costituisce condotta gravemente imprudente se apprezzata in relazione alla situazione patrimoniale della ricorrente, la quale prima del 2018 "non aveva entrate proprie" (vedi pag. 5 del ricorso). Non può pertanto ritenersi che l'obbligazione di garanzia sia stata contratta con la ragionevole prospettiva di poterla adempiere, dovendosi diversamente affermare che fosse di tutta evidenza come, nel caso in cui la banca avesse azionato l'obbligazione di garanzia, non sarebbe stato possibile soddisfare, neanche in parte, le pretese creditorie. Di ciò la ricorrente era verosimilmente a conoscenza, in quanto circostanza che può agevolmente desumersi dalla regola di comune esperienza secondo cui in assenza di redditi non è possibile adempiere obbligazioni, tantomeno se per importi ingenti come quelli di cui si tratta.

La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità degli obblighi di garanzia di volta in volta assunti.

Né vale ad influire sul giudizio in merito alla condotta gravemente colposa della ricorrente la circostanza per cui la costituzione delle garanzie si era resa necessaria (in quanto "richiesta" dagli istituti di credito) al fine di ottenere da

questi finanziamenti in favore della società "di famiglia" Fratoni Serramenti. Il mero dato astratto della necessità di ottenere finanziamenti da parte degli istituti bancari non può ritenersi sufficiente al fine di escludere la violazione delle regole di prudenza che devono orientare i privati nell'assunzione di obblighi contrattuali che, come visto, vietano di impegnarsi ad eseguire prestazioni esorbitanti rispetto alla propria capacità di adempierle.

Inoltre, sul versante dell'attualità delle obbligazioni assunte, deve ritenersi non decisiva ai fini della valutazione di ammissibilità, sotto il profilo della "colpa grave", la circostanza prospettata dalla ricorrente) che nel momento dell'assunzione delle obbligazioni di garanzia potesse ragionevolmente ritenersi che la società debitrice principale sarebbe stata in grado di onorare i propri impegni. Ciò in base alle seguenti considerazioni.

In primo luogo, la solidità finanziaria della società debitrice principale non è oggetto di specifiche allegazioni e prove, le quali sarebbero state necessarie al fine di dotare di maggiore solidità la prospettazione della parte in relazione al requisito dell'assenza di colpa grave.

In secondo luogo, la circostanza in questione sarebbe, in ogni caso, irrilevante in quanto la regola di prudenza fondata sulla "ragionevole prospettiva" di poter adempiere l'obbligazione contratta, come sopra ricostruita, va applicata assumendo come oggetto dell'accertamento la prospettiva di adempimento da parte del debitore che assume lo specifico obbligo (nella specie il fideiussore) e non la verosimiglianza di un adempimento da parte di altri (nel caso di specie, il debitore principale).

In ultimo, non rileva per le ragioni sopra esposte lo stato psicologico della ricorrente nel periodo in cui la stessa ha prestato le garanzie, derivante dalla sottoposizione ad intervento di laparoisterectomia. Tale circostanza, infatti, non elide la rilevanza della grave violazione delle regole imposte dalla prudenza nell'assunzione delle obbligazioni di cui si discute, non rivestendo peraltro alcuna rilevanza diretta sulla capacità dell'agente di comprendere il significato della propria condotta e di determinarsi di conseguenza.

Si impone per tutte le ragioni sopra esposte la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da Federica

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Rimini, 27 maggio 2021

Il Giudice

dott. Lorenzo Maria Lico

(Atto sottoscritto digitalmente)